

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Prot.: 1731/2005

Venezia, 21 marzo 2005

CIRCOLARE N° 2/2005

A tutti i Colleghi

VIA EMAIL

Oggetto: **Patrocinio a spese dello Stato – Modifiche ex L.24/2/05 n.25 (G.U. 2/3/05)**

Cari Colleghi,

è entrata in vigore la L. 24/2/2005 n.25, che ha modificato i requisiti per l'inserimento nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato già disciplinati dall'art. 81 T.U. 115/2002, riducendo da sei a due gli anni di iscrizione all'albo degli Avvocati e prevedendo quale causa ostativa l'aver subito sanzioni disciplinari se superiori all'avvertimento ed irrogate nei cinque anni precedenti.

Alla luce di tale rilevante modifica legislativa, il Consiglio dell'Ordine di Venezia, pur avendo già provveduto all'aggiornamento annuale dell'elenco al 31/1/05 obbligatorio ex lege, ha deliberato di riaprire i termini per l'iscrizione per consentire ai Colleghi che rientrino nei nuovi requisiti di iscriversi anche per l'anno in corso.

Le domande di inserimento dovranno pervenire al Consiglio entro e non oltre il 30 aprile 2005.

La domanda dovrà specificare l'elenco per il quale si chiede l'iscrizione (penale o civile-amministrativo; per l'elenco in materia civile – amministrativa, è possibile specificare settori specifici sino ad un massimo di tre), e dovrà contenere l'attestazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art.81 del T.U. 115/2002 così come modificato dalla L.23/2/05 n.25 (attitudine ed esperienza professionale specifica nel settore richiesto, assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda, iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno due anni).

In merito a suddetti requisiti, il Consiglio dell'Ordine di Venezia, facendo proprio il deliberato dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del 12/3/05, che a sua volta ha recepito le indicazioni della Commissione dell'Unione Triveneta in materia di patrocinio a spese dello Stato, specifica quanto segue:

-ai fini della valutazione da parte del Consiglio del requisito dell'attitudine ed esperienza professionale, l'Avvocato dovrà allegare alla domanda una relazione esplicativa nella quale venga descritta l'attività professionale svolta, indicando un numero di cause / pratiche non inferiori a cinque all'anno per ciascuna delle materie per le quali si richiede l'abilitazione;

-sanzioni ostative: si considerano ostative solo le sanzioni divenute definitive; tale ostatività si estingue decorsi cinque anni a far data dal giorno di definitività della sanzione stessa..

E' disponibile presso la Segreteria dell'Ordine e nel sito il fac-simile della domanda.

Da ultimo, si ricorda che, a seguito della modifica introdotta dalla Finanziaria 2005, dal 1 gennaio 2005 non è più previsto il parere di congruità dell'Ordine sulle richieste di liquidazione in tema di patrocinio dei non abbienti che, pertanto, andranno presentate direttamente all'Ufficio Giudiziario procedente.

Con i migliori saluti

Il Consigliere Delegato
Avv. Monica Gazzola

